

università. Esse provvedono alle opportune iniziative volte a diminuire i fattori di criticità o insostenibilità, anche attraverso l'orientamento degli studenti verso altri corsi di studio e una efficiente programmazione e distribuzione dei docenti. L'effettiva presenza e l'efficacia delle predette azioni è soggetta a valutazione ed è criterio tenuto in considerazione per la definizione di incentivi e disincentivi nella ripartizione delle risorse da parte del Ministero.

4.9. Tenuto conto dei tempi operativi necessari per la trasformazione dei corsi di studio nelle classi di cui ai DD.MM. 16 marzo 2007, per gli a.a. 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 i termini di cui al D.M. 27 gennaio 2005, n. 15 sono così ridefiniti:

- il termine di cui all'art. 1, comma 2, (inserimento nel RAD delle proposte di nuovi corsi di studio o di modifica di quelli già inseriti) è fissato al 15 dicembre;
- il termine di cui all'art. 1, comma 3, (chiusura delle procedure di esame da parte del CUN) è fissato al 15 aprile;
- il termine di cui all'art. 2, comma 4, (chiusura della Off.F) è fissato al 15 maggio.

4.10. Le università istituite da meno di dieci anni e le università non statali possono adeguarsi ai requisiti minimi richiesti di docenza e di strutture previa adozione di un piano triennale. Il piano in prima applicazione, nel caso decorra dal 2008-2009, è valutato dal CNVSU ed è sottoposto alla approvazione del MiUR. Il raggiungimento dei requisiti dovrà avvenire improrogabilmente entro un triennio dalla attivazione di ciascun corso, con verifica annuale.

4.11 Ai corsi di laurea *on line* si applica quanto disposto dal Regolamento sui Criteri e procedure di accreditamento dei corsi a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509, da emanare ai sensi dell'art. 2, comma 148, del DL 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

4.12. Appare opportuno richiamare compiti e responsabilità dei Nuclei di valutazione interna (NVA) anche alla luce di quanto indicato dall'allegato A.2 al DM 3 luglio 2007 sulla programmazione del sistema universitario per il triennio 2007/2009. Per quel che riguarda la fase di istituzione (ordinamenti), ai NVA sarà richiesto di esprimersi sulla congruità e sull'efficacia delle risorse complessive, di docenza e strutturali, destinate dagli atenei ai corsi di studio attivati secondo la vecchia normativa e di cui si progetta la trasformazione, commisurando le suddette risorse alla nuova programmazione e alle prospettive di una sua completa attuazione: pronunciandosi, conseguentemente, sulla loro adeguatezza o parziale inadeguatezza in questa prospettiva. I NVA procederanno in maniera analoga con riguardo alle proposte di corsi di nuova istituzione, indicando se, in via di ipotesi, sussistono oppure no tutte le risorse necessarie. I pareri dei NVA, ove richiesti, sono trasmessi ai Comitati regionali universitari per i passaggi di loro competenza, relativamente ai soli corsi di nuova istituzione.